

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***L'esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'Exit tax***

di **Nicola Fasano**

Opzione per la **rateizzazione o la sospensione** della **exit tax** con **comunicazione** all'Ufficio e **decadenza** dal regime agevolato d'imposta. Queste alcune delle novità più significative contenute nel **Provvedimento di ieri** dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione o rateizzazione dell'**exit tax**, in **attuazione** del **D.M. del 2 luglio 2014** pubblicato sulla G.U. dell'8 luglio che a sua volta ha modificato il D.M. del 2 agosto 2013, per adeguarlo alla più recente normativa.

Come noto, ai sensi dell'art. 166 Tuir il **trasferimento della sede all'estero** da parte di soggetti che esercitano attività di impresa comporta, in linea di principio, la **tassazione a valore normale** della plusvalenza sui beni aziendali.

Tuttavia, qualora la residenza sia trasferita in **Paesi UE o Paesi dello SEE "collaborativi"** (ossia Norvegia e Islanda) è prevista la possibilità di **rateizzare** (in **sei tranches** annuali) o **sospendere** (per un **massimo di dieci anni**) il pagamento dell'imposta.

Il Provvedimento di ieri, che si applica ai **trasferimenti** all'estero della residenza fiscale effettuati **successivamente** alla data di entrata in vigore del D.M. del 2 luglio scorso nonché a quelli effettuati antecedentemente, in vigenza del D.M. 2 agosto 2013, ove compatibili, disciplina in particolare gli **aspetti operativi** legati a tale opzione.

In particolare, i contribuenti interessati **esercitano le opzioni** per la **sospensione o rateizzazione** dell'imposta dovuta, presentando, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, **un'apposita comunicazione all'Ufficio territorialmente competente** (sembrerebbe in formato cartaceo).

La comunicazione deve essere accompagnata da corposa documentazione. Vanno allegati:

1. **l'inventario analitico** dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale trasferito;
2. **l'ammontare della plusvalenza complessiva**, unitariamente determinata, sulla base del valore normale;
3. la relativa **"exit tax" sospesa e/o rateizzata**;
4. l'indicazione **per ciascun bene, diritto e passività** del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, che ha concorso alla determinazione della

- plusvalenza complessiva, e della parte della plusvalenza complessiva sospesa o rateizzata allocata sugli stessi;
5. l'illustrazione delle concrete **modalità di determinazione del valore normale**;
  6. in caso di opzione per la **sospensione**, il **piano di ammortamento** o la durata residua di beni e diritti;
  7. lo **Stato di destinazione**, l'**indirizzo** della sede legale estera e, se diverso, l'indirizzo valido al fine della notifica degli atti (da aggiornarsi nel caso poi di variazioni);
  8. le **informazioni utili per la valutazione della solvibilità** attuale e prospettica del soggetto, ivi inclusa, se disponibile, la categoria di rating allo stesso assegnata dalle agenzie specializzate.

L'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni e in caso di documentazione o informazioni **infedeli**, le opzioni esercitate **non producono effetti**.

Per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la **sospensione**, il contribuente, ai fini di **monitoraggio**, presenta annualmente la **dichiarazione dei redditi limitatamente** ai quadri inerenti all'indicazione della plusvalenza complessiva, con indicazione dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell'imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

Il **pagamento** della prima rata va effettuato entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. Le rate successive vanno pagate con cadenza annuale, aventi la medesima scadenza (saldo delle imposte dovute per l'anno prima).

L'Ufficio, con atto motivato, può subordinare l'efficacia dell'opzione per la sospensione o rateizzazione alla **presentazione di idonea garanzia**, nel caso in cui vi sia un grave e concreto pericolo per la riscossione.

A tal fine l'Ufficio considera sia la natura e l'entità degli eventuali **carichi pendenti**, sia la **solvibilità**, attuale e prospettica, del contribuente. La garanzia è fissata in modo che la stessa, sommata al patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio, sia pari all'imposta dovuta. Può essere prestata mediante **ipoteca** su beni o diritti in favore dell'Agenzia oppure tramite **fidejussione** bancaria o **polizza** assicurativa.

In caso di esercizio dell'opzione per la **sospensione** la garanzia, se dovuta, va prestata per un periodo non **inferiore a tre anni** e va rinnovata, per ulteriori tre anni, nel caso in cui al termine del periodo di validità risultino ancora importi dovuti

In caso di **rateizzazione**, la garanzia è dovuta per un periodo **pari a quello di rateazione**, **incrementato di un anno**.

La garanzia non è dovuta quando i soggetti interessati, in ciascuno dei **tre esercizi antecedenti** al trasferimento della residenza **non hanno conseguito perdite** risultanti dai rispettivi bilanci,

ed hanno un **patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120% dell'importo dell'imposta sospesa e/o rateizzata.

Il contribuente **decade** dal beneficio della sospensione o della rateazione (con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue), fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

- mancata **garanzia** o il mancato rinnovo della stessa;
- mancata **presentazione della dichiarazione** ai fini del monitoraggio (solo in caso di sospensione)
- mancato assolvimento dell'obbligo di **tenuta e conservazione della suddetta documentazione**
- mancata **risposta al questionario** eventualmente inviato dall'ufficio
- mancata comunicazione della **variazione del nuovo indirizzo**
- **mancato pagamento** di una rata o di una quota degli importi dovuti, se non ravveduti.